



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 680 del 2011, proposto da Noy Ambiente S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Yvonne Messi, Mario Franchina e Goffredo Gobbi, presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliata, in Roma, via Maria Cristina n. 8

contro

Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Liberti, con domicilio eletto presso la Delegazione romana della Regione Puglia, in Roma, via Barberini 36;

nei confronti di

Società Consortile Rea Trani Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Gagliardi La Gala, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi, in Roma, via Cosseria, 2;

per l'ottemperanza

alla sentenza del T.A.R. del Lazio, Sezione I, 6 aprile 2007 n. 3045, confermata dalla Sezione IV del Consiglio di Stato con sentenza 7 luglio 2008 n. 3380.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione Puglia e della società Consortile Rea Trani Srl;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2012 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con sentenza 6 aprile 2007 n. 3045 questa Sezione accertava il diritto dell'odierna ricorrente – a fronte del ricorso dalla medesima presentato avverso la revoca dell'aggiudicazione della gara per la costruzione e l'esercizio di un impianto di recupero della frazione secca dei rifiuti urbani per la produzione di energia elettrica – ad un indennizzo in misura pari alle “spese effettivamente sostenute, ed adeguatamente documentate, per la partecipazione alla gara conclusa con l'aggiudicazione in suo favore poi revocata, ivi comprese quelle relative al giudizio definito con la sentenza della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 11 aprile 2006, n. 2016, che, diversamente, non avrebbe sostenuto”.

A fronte della conferma della suindicata decisione ad opera della IV Sezione del Consiglio di Stato (sentenza 7 luglio 2008 n. 3380), lamenta parte ricorrente che non sia stato, a tutt'oggi, liquidato l'indennizzo come sopra stabilito dal giudice amministrativo con pronunzia assistita da forza

di giudicato.

Nella presente sede – ed ai fini di sollecitare l'adozione delle necessarie statuizioni atte a portare a piena ed integrale esecuzione il giudicato – quantifica parte ricorrente le distinte spese sostenute per la partecipazione alla gara in € 1.427.630,00; somma alla quale, giusta quanto dalla ricorrente medesima soggiunto, vanno ulteriormente aggiunti i seguenti importi:

- € 1.330.129,00 (costi della struttura aziendale per i servizi generali, per la gestione dell'immobile sede della società, per gli ammortamenti);
- € 207.137,00 (costi per la prestazione delle fidejussioni);
- € 117.546,00 (spese per l'assistenza legale nella fase procedimentale della gara, imputabili ai costi per la presentazione dell'offerta e spese per l'assistenza nel giudizio di primo e di secondo grado conclusosi con la sentenza del Consiglio di Stato n. 2016/2006);

per un complessivo ammontare di € 3.082.443,00.

Conclude parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame, con conseguente condanna dell'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nella Regione Puglia (e, per esso, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e/o della Regione Puglia) al pagamento della somma come sopra quantificata.

La Regione Puglia, costituitasi in giudizio, ha contestato la determinazione dell'importo anzidetto (in particolare, assumendo che le somme non rechino alcuna documentazione giustificativa) ed ha, conclusivamente, sollecitato la reiezione del gravame.

Si è, inoltre, costituita in giudizio REA Trani Società consortile s.r.l., la quale ha dichiarato di aver già rimborsato alla ricorrente Noy Ambiente la somma di € 1.460.200,00 finalizzata alla stipula del contratto di appalto in virtù dell'aggiudicazione; ed ha insistito affinché l'adito giudice amministrativo, all'atto della definizione dell'odierna controversia, precisi che le somme come sopra specificate competono alla stessa Rea Trani.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla Camera di Consiglio del 18 aprile 2012.

DIRITTO

1. In primo luogo, non può esimersi il Collegio dal condurre una ricognizione in ordine ai contenuti – rilevanti quanto alla definizione del presente giudizio di ottemperanza – della sentenza di questa Sezione n. 3045/2007, integralmente confermata poi dalla IV Sezione del Consiglio di Stato con sentenza 3380/2008.

È stata, in particolare, accertata la fondatezza – e la conseguente accoglibilità – della domanda di risarcimento dei danni (rectius: di indennizzo) ex art. 21-quinquies L. 241/1990 dalla odierna ricorrente avanzata a fronte degli oneri per la partecipazione alla gara conclusasi con aggiudicazione successivamente revocata.

Nell'osservare come la legittima adozione dell'atto di revoca, “comportando pregiudizi in danno della Società ricorrente, ... fa sorgere l'obbligo per l'amministrazione procedente, vale a dire per l'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia, di corrispondere un indennizzo alla Noyvallesina Engineering S.p.a., capogruppo dell'ATI la cui aggiudicazione è stata revocata”, la Sezione ha ritenuto che “tale forma di responsabilità, da atto legittimo, determini l'obbligo dell'indennizzo nei limiti del c.d. interesse contrattuale negativo, vale a dire dell'interesse del soggetto a non essere leso nell'esercizio della sua libertà negoziale, e consiste nel c.d. danno emergente, ossia nel pregiudizio subito per avere inutilmente confidato nella conclusione del contratto, limitatamente alle sole spese inutilmente sostenute”.

Per l'effetto, la decisione della cui esecuzione si tratta ha stabilito che “la ricorrente ha diritto all'indennizzo ex art. 21-quinquies L. 241/1990 in una misura pari alle sole spese effettivamente sostenute, ed adeguatamente documentate, per la partecipazione alla gara conclusa con l'aggiudicazione

in suo favore poi revocata, ivi comprese quelle relative al giudizio definito con la sentenza della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 11 aprile 2006, n. 2016, che, diversamente, non avrebbe sostenuto”; ulteriormente precisando che “la somma di cui risulterà debitrice l’amministrazione dovrà essere maggiorata – a far tempo dalla data di costituzione in mora, che coincide con la data di notifica del ricorso n. 8728/2006, e fino al dì dell’effettivo soddisfo – dei soli interessi legali ex art. 1224 c.c. in quanto l’obbligazione indennitaria, a differenza dell’obbligazione risarcitoria, costituisce un debito di valuta, non soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei limiti del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali, danno che, peraltro, deve essere provato dalla parte richiedente”.

2. In ragione della ravvisata esigenza di condurre una compiuta valutazione in ordine alla congruità (e, prima ancora, all’effettiva spettanza) degli importi come sopra dettagliati dall’odierna ricorrente nel quadro delle pretese preordinate alla piena ed integrale esecuzione della sopra citata sentenza, la Sezione, con ordinanza n. 4108 dell’11 maggio 2011 ha rilevato l’esigenza, ai sensi dell’art. 19 c.p.a., di nominare un consulente tecnico d’ufficio al quale affidare la valutazione circa la correttezza della determinazione della somma effettivamente spettante alla ricorrente in esatto adempimento delle indicazioni contenute nella sentenza 3045/2007.

Con la sopra citata ordinanza, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri è stato pertanto invitato ad indicare – ai sensi del comma 2 del citato art. 19 c.p.a. – uno o più professionisti iscritti negli albi di cui all’articolo 13 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, al fine di consentire, ai sensi dell’art. 67 c.p.a., l’affidamento di consulenza tecnica d’ufficio previa formulazione dei quesiti e fissazione del termine per l’assunzione dell’incarico e la prestazione del giuramento ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.

Con nota acquisita agli atti del giudizio in data 24 giugno 2011, il Consiglio

Nazionale degli Ingegneri, in adempimento dell'incombente come sopra commesso, ha comunicato di aver individuato nella persona dell'Ing. Silvio Stricchi il nominativo ai fini dell'affidamento dell'incarico consulenziale di che trattasi.

Con ordinanza n. 6906 del 2 agosto 2011 la Sezione disponeva, quindi, la nomina dell'Ing. Silvio Stricchi nella qualità di consulente tecnico d'ufficio, invitando quest'ultimo a provvedere:

- con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno dalla parte ricorrente con il ricorso in ottemperanza formulata
- ed avuto altresì riguardo alle argomentazioni esposte nell'atto introduttivo del presente giudizio ed alle controdeduzioni esplicitate dalle parti intimato alla valutazione di congruità della commisurazione del danno da Noy Ambiente indicata a titolo risarcitorio.

Quest'ultima aveva proceduto alla quantificazione delle distinte spese dalla medesima sostenute per la partecipazione ad una gara (poi annullata; e della quale la parte stessa era risultata aggiudicataria), riguardante la costruzione e l'esercizio di un impianto di recupero della frazione secca dei rifiuti urbani per la produzione di energia elettrica, in € 1.427.630,00.

Alla predetta somma, giusta quanto dalla ricorrente medesima soggiunto, si sarebbero ulteriormente dovuti aggiungere i seguenti importi:

- € 1.330.129,00 (costi della struttura aziendale per i servizi generali, per la gestione dell'immobile sede della società, per gli ammortamenti);
- € 207.137,00 (costi per la prestazione delle fidejussioni);
- € 117.546,00 (spese per l'assistenza legale nella fase procedimentale della gara, imputabili ai costi per la presentazione dell'offerta e spese per l'assistenza nel giudizio di primo e di secondo grado conclusosi con la sentenza del Consiglio di Stato n. 2016/2006);

pervenendosi ad un complessivo ammontare di € 3.082.443,00.

Alla stregua di quanto precedentemente sintetizzato – e con riferimento al

complesso di elementi posti in luce dalla ricorrente, nonché alle controdeduzioni esplicitate dalle altre parti del presente giudizio – il consulente tecnico d'ufficio come sopra nominato è stato chiamato ad esprimere – impregiudicata la valutazione in ordine alla risarcibilità delle distinte voci di danno lamentate – una valutazione di congruità degli importi anzidetti.

Nel contraddittorio delle parti costituite, il consulente tecnico d'ufficio è stato conseguentemente chiamato:

- ad effettuare un'esauritiva disamina dei profili controversi relativi alla determinazione del pregiudizio risentito dalla parte ricorrente, in ragione degli importi dalla stessa indicati;
- ed a predisporre una dettagliata e motivata relazione volta ad illustrare le conclusioni rassegnate a fronte della condotta ricognizione in ordine agli aspetti in precedenza dettagliatamente indicati con specifico riferimento alle somme della quali parte ricorrente ha rivendicato, al titolo di cui sopra, la titolarità.

Con la sopra citata ordinanza n. 6906/2011 è stato, inoltre, provvisoriamente posto a carico della parte ricorrente il riconoscimento, in favore del consulente, dell'importo di € 5.000,00 (euro cinquemila), a titolo di acconto sugli oneri al medesimo spettanti in ragione dell'espletamento dell'incarico.

Le operazioni peritali – svolte dal C.T.U. alla presenza dei consulenti designati dalle parti costituite nel presente giudizio; i quali nel corso delle relative attività hanno formulato argomentazioni e presentato rilievi documentali – prendevano avvio con una riunione collegiale tenutasi il 25 ottobre 2011.

Lo schema di relazione conclusivamente predisposta dal C.T.U. veniva da quest'ultimo inviata ai consulenti di parte in data 4 gennaio 2012.

Il CTP nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in proposito,

comunicava il 13 gennaio 2012 di non avere “alcuna integrazione” da formulare.

Il CTP di Noy Ambiente, in pari data, trasmetteva le proprie osservazioni, allegare al conclusivo documento depositato in giudizio dal CTU il 28 febbraio 2012.

3. La relazione peritale, con riferimento ai quesiti come sopra formulati, reca una dettagliata analisi delle prestazioni effettuate dalla società ricorrente con riferimento alla gara precedentemente indicata, alla quale accede la relativa stima, in conformità del contenuto dell’incarico affidato dalla Sezione al momento dell’affidamento della consulenza tecnica d’ufficio.

Per quanto concerne, in particolare, le prestazioni professionali effettuate da Noy Ambiente, il CTU ha individuato:

- la progettazione integrale e coordinata, ex art. 2, lett. i), del D.P.R. 554/1999;
- le prestazioni in materia di sicurezza nei cantieri;
- lo studio di impatto ambientale;
- il business plan dell’intervento;

conclusivamente pervenendo, sulla base di dettagliate elaborazioni di calcolo di cui agli allegati all’anzidetta relazione, alla determinazione di un complessivo ammontare, spettante a Noy Ambiente a fronte dei costi sostenuti per le anzidette voci di spesa, pari ad € 2.575.833,94.

Tale importo, giova precisarlo, consegue alla stima delle complessive voci di spesa di cui sopra, incrementate del rimborso spese nella misura del 15% (ex art. 3 del D.M. 4 aprile 2011) e decrementate in ragione dello sconto del 20% ex lege 26 aprile 1989 n. 155.

Nell’ammontare come sopra indicato non sono ricomprese le voci di costo relative alla presentazione della fidejussione ed alle spese per l’assistenza legale (non devolute alla valutazione del C.T.U. alla stregua di quanto dalla

Sezione indicato nella sopra citata ordinanza), nella rispettiva commisurazione non contestate dalle controparti e ragguagliate:

ad € 207.137,00 (costi per la prestazione delle fideiussioni);

ad € 117.546,00 (spese per l'assistenza legale nella fase procedimentale della gara, imputabili ai costi per la presentazione dell'offerta e spese per l'assistenza nel giudizio di primo e di secondo grado conclusosi con la sentenza del Consiglio di Stato n. 2016/2006).

4. Ribadita la spettanza degli importi come sopra specificati in favore dell'odierna ricorrente, a titolo risarcitorio, in ragione del contenuto della già citata sentenza di questa Sezione confermata dalla Sezione IV del Consiglio di Stato, va conclusivamente dato atto della titolarità, in capo a Noy Ambiente, della complessiva somma di € 2.900.516,94 (€ 2.575.833,94 + 207.137,00 + 117.546,00).

Su tale somma – che dovrà essere liquidata in favore dell'odierna ricorrente a carico del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia – andranno altresì computati, giusta quanto indicato nella sentenza della cui esecuzione si tratta, gli interessi legali ex art. 1224 c.c., con decorrenza a far tempo dalla data di costituzione in mora, coincidente con la data di notifica del ricorso n. 8728/2006, fino al dì dell'effettivo soddisfo.

Non può da ultimo esimersi il Collegio dal precisare, in accoglimento della richiesta in proposito formulata da Rea Trani all'atto della costituzione in giudizio (e ribadita, da ultimo, con memoria depositata il 14 aprile 2012), che dall'importo al titolo di cui sopra riconosciuto andranno detratte, in favore della medesima Rea Trani, le somme da quest'ultima corrisposte a Noy Ambiente a titolo di spese per la partecipazione alla gara di che trattasi.

In tali limiti ribadita l'accoglibilità del presente mezzo di tutela, le spese della presente procedura vengono poste a carico della resistente Autorità commissariale delegata per l'emergenza ambientale in Puglia, giusta

liquidazione di cui in dispositivo.

Riserva il Collegio a successiva Camera di Consiglio la liquidazione del compenso spettante al consulente tecnico d'ufficio come sopra investito dello svolgimento dell'affidata attività peritale, all'esito del deposito in atti del giudizio, da parte di quest'ultimo, di documentata evidenza in ordine alle spese dal medesimo sostenute per lo svolgimento dell'incarico ed agli onorari al medesimo spettanti al medesimo titolo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando in ordine al ricorso indicato in epigrafe, così dispone:

- ACCERTA e DICHIARA il diritto della ricorrente Noy Ambiente S.p.A. al risarcimento del danno, a fronte della sentenza di questa Sezione 6 aprile 2007 n. 3045, confermata dalla Sezione IV del Consiglio di Stato con sentenza 7 luglio 2008 n. 3380, per un complessivo ammontare pari ad € 2.900.516,94 (euro due milioni novecentomila cinquecentosedici/94);
- CONDANNA l'intimata Autorità commissariale delegata per l'emergenza ambientale in Puglia, al pagamento della somma suddetta in favore della pure indicata parte ricorrente;
- CONDANNA l'intimata Amministrazione, nella persona del Commissario delegato di cui sopra, alla refusione, in favore della parte ricorrente, della somma di € 5.000,00 (euro cinquemila/00), da quest'ultima corrisposta al C.T.U. quale acconto sul compenso al medesimo spettante;
- DIFFERISCE a successiva Camera di Consiglio la liquidazione del compenso spettante al consulente tecnico d'ufficio, all'esito del deposito, da parte di quest'ultimo, della pertinente documentazione;
- CONDANNA l'intimata Amministrazione, nella persona del predetto Commissario delegato, al pagamento delle spese della presente procedura in

favore della ricorrente Noy Ambiente, in ragione di complessivi € 10.000,00 (euro diecimila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente, Estensore

Angelo Gabbricci, Consigliere

Elena Stanizzi, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)